COMUNE DI CINISI

(Provincia di Palermo)

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

95 del 12/06/2018

Oggetto: *Riconoscimento di debito fuori bilancio, ex art. 194, lett.a) T.U.E.L., scaturente da ordinanza esecutiva Tribunale di Palermo per pagamento spese di giudizio in favore del Sig. Chirco Faro distrattario Avv. Giannola Annamaria*

L'anno **duemiladiciotto** il giorno **dodici** del mese di **Giugno** alle Ore 21.00 nei locali comunali, a seguito invito diramato dal Presidente del Consiglio in data 08/06/2018 prot. n.12270, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria, in prima convocazione.

Presiede l'adunanza il Sig. **Manzella Giuseppe** nella qualità di Presidente del Consiglio Comunale e sono rispettivamente presenti ed assenti al momento della votazione i seguenti sigg.

COGNOME E NOME	Presente	Assente	COGNOME E NOME	Presente	Assente
MANZELLA Giuseppe	x	□	SOLLENA Vito	x	□
BIUNDO Leonardo	x	□	NICCHI Angelo Alessio	x	□
PALAZZOLO Monica	x	□	CATALANO Salvatore	x	□
ANSELMO Antonino	x	□	MALTESE Vito	x	□
GIAIMO Michele	x	□	RUFFINO Antonino	x	□
FERRARA Giuseppe	x	□	SCRIVANO Girolamo	x	□
IMPASTATO Concetta	□	x	DI MAGGIO Salvina	x	□
ABBATE Vera	x	□	PALAZZOLO Caterina	□	x
LA FATA M. Francesca	x	□	LO CRICCHIO Francesca	x	□
MALTESE Marina	x	□	PALAZZOLO Fannita	x	□

Fra gli assenti risultano i signori: Impastato Concetta –Palazzolo Caterina

Con la partecipazione del Segretario Generale, Dott. Giovanni Impastato.

In continuazione di seduta

Assume la Presidenza il Presidente Manzella Giuseppe
Scrutatori: Ferrara, Nicchi e Palazzolo F.

La seduta è pubblica

Sono presenti 18 consiglieri

IL PRESIDENTE

procede illustrando la proposta di delibera al punto 3 dell'o.d.g., avente ad oggetto "*Riconoscimento di debito fuori bilancio, ex art. 194, lett.a) T.U.E.L., scaturente da ordinanza esecutiva Tribunale di Palermo per pagamento spese di giudizio in favore del Sig. Chirco Faro distrattario Avv. Giannola Annamaria*" e sottopone al consiglio Comunale la proposta di deliberazione acclusa al presente atto.

Il resoconto degli interventi è riportato in calce al presente atto.

Il **Presidente** pone ai voti la proposta di delibera in trattazione che registra il seguente esito dallo stesso accertato e proclamato con l'assistenza continua degli scrutatori:

La votazione della proposta registra il seguente esito accertato e proclamato dal Presidente:
Favorevoli n. 11 (Giaimo, Anselmo, La Fata, Maltese M., Sollena, Nicchi, Maltese V., Ruffino, Scrivano, Lo Cricchio, F. Palazzolo)
Nessun contrario /
Astenuti n.7 : Manzella, Abbate, Catalano, Ferrara, M. Palazzolo, Di Maggio e Biundo

IL CONSIGLIO COMUNALE

- **Vista** la proposta;
- **Visti** i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi su detta proposta ai sensi dell'art. 12 della L.r. n.30/2000;
- **Visto** il parere del Revisore dei Conti;
- **Visto** il verbale della Commissione consiliare Bilancio;
- **Visti** gli esiti della votazione;
- **Visto** l'O.R.EE.LL;

D E L I B E R A

DI APPROVARE la proposta così come formulata dal I Settore Amministrativo, acclusa al presente atto.

Il consigliere **Lo Cricchio** chiede l'immediata esecutività dell'atto.

Il **Presidente** pone in votazione la superiore proposta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

con separata votazione, a maggioranza dei presenti (n. 11 favorevoli) dichiara il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 12, c.2, della L.R. n. 44/1991.

Resoconto degli interventi:

Presidente Manzella: Allora terzo punto: "*Riconoscimento debito fuori bilancio scaturente da ordinanza esecutiva del Tribunale di Palermo per il pagamento spese di giudizio in favore del signor Chirico Faro distrattario Avv. Giannola Anna Maria*". Questa volta si tratta di 1.677,99 euro, riguardante una famiglia avente un disabile e, a quanto pare, aveva diritto, a quanto diceva il giudice, al trasporto, questo non è avvenuto e quindi la famiglia ha fatto ricorso ed ha condannato il Comune a risarcire le spese che ha la famiglia ha sostenuto e si è arrivati alla cifra di 1.677,99 euro. Quindi il tribunale ha condannato il Comune a pagare a questa famiglia con questo bambino disabile. Ci sono interventi su questo argomento? Consigliere Monica Palazzolo si avvicini al tavolo.

Consigliera M. Palazzolo: Buonasera a tutti. In merito a questo debito fuori bilancio volevo dire che si tratta anche qui di un debito, come quello precedente, che alla fine poteva anche essere evitato attenzionando la problematica relativa a questa ragazzina, alla sua disabilità, alle sue necessità e quindi anche qui, con una maggiore attenzione, si sarebbe potuto riconoscerle quello che era un diritto anziché giungere alla fase di un giudizio. Prego comunque anche l'Assessore competente ad attenzionare queste situazioni in futuro ed evitare che si giunga a dover riconoscere i diritti in fase di giudizio e onde evitare ulteriori spese a gravi premiante per il nostro per il nostro Comune.

Presidente Manzella: Grazie Consigliere. Ci sono altri interventi?

Capogruppo Abbate: premesso che, e penso che a breve lo faremo,

l'avevamo fatto già a metà del mandato di questa amministrazione, che in realtà sono giunti in quest'Aula consiliare un numero sconsiderato di debiti fuori bilancio. I debiti fuori bilancio sono debiti, secondo me, che veramente sono gravi perché significa che è un qualcosa che non è stato seguito abbastanza e quindi, dopodiché, si crea il debito fuori bilancio. Ma penso che oggi, nella trattazione di questo debito fuori bilancio, dal punto di vista politico, questo debito fuori bilancio ha una gravità assoluta perché penso che, in nessun altro posto, in nessun altro Paese, possa essere arrivato un debito fuori bilancio legato a questa tematica. Tra l'altro, questa Amministrazione ha detto in quest'Aula che soprattutto i disabili sono stati sempre attenzionati da questa amministrazione e questa è la dimostrazione concreta invece che proprio questo non è avvenuto mai perché che un genitore debba fare ricorso per avere un diritto è una cosa gravissima, cioè che sia tolto, a un ragazzo disabile, il diritto del trasporto da casa a scuola, è una cosa veramente gravissima. Quindi oggi, secondo me, stiamo trattando uno dei debiti più gravi che questa Amministrazione abbia portato in quest'Aula. Sinceramente, da parte dell'assessore, più che attenzionare il prossimo, secondo me è una cosa gravissima che ricade soprattutto nella persona proprio dell'assessore. Quindi, oggi, siamo veramente mortificati che questo debito sia arrivato in quest'Aula perché era una cosa che non doveva accadere assolutamente.

Presidente Manzella: Grazie Consigliere Abbate. Ci sono interventi della maggioranza? Capogruppo vuol dire qualcosa? Allora Consiglieri, se non ci sono altri interventi mettiamo ai voti questo debito fuori bilancio, chi è favorevole all'approvazione del debito fuori bilancio alzi la mano:

Voti favorevole n.11

Voti contrari /

Astenuti n.7

Il Consiglio approva

Presidente Manzella: chiediamo l'immediata esecutività, chi è favorevole alzi la mano:

Voti favorevole n.11

Voti contrari /

Astenuti n.7

Il Consiglio approva

COMUNE DI CINISI

(Provincia di Palermo)

C.F. 80017500820 P.IVA 02438370823

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

DEL RESPONSABILE DEL

I SETTORE

"Amministrativo Socio-Culturale "

DA SOTTOPORRE AL CONSIGLIO COMUNALE

Iscritta al Registro delle proposte al N° 58 del 31 luglio 2015

Oggetto: Riconoscimento di debito fuori bilancio, ex art. 194, lett.a) T.U.E.L., scaturente da ordinanza esecutiva Tribunale di Palermo per pagamento spese di giudizio in favore del sig. Chirco Faro distrattario Avv. Giannola Annamaria

Il settore Amministrativo – Ufficio Contratti e Contenzioso ha predisposto la seguente proposta di delibera per l'approvazione.

- **Premesso** che con ricorso ex art. 700 c.p.c., ritualmente notificato a questo Comune in data 21/02/2018, prot. 4200, il sig. **Chirco Faro**, nato a Carini, il 18/07/1980, c.f. CHRFRA80L18B780G, nella qualità di genitore, esercente la responsabilità genitoriale sulla figlia minore Chirco Maria Chiara, nata a Partinico in data 11.07.2009, affetta da disabilità certificata, rappresentato e difeso dall'Avv. Annamaria Giannola (c.f. GNNNMR79M47B780G), con studio in Partinico, Via Vittime del Dovere, n.7, chiedeva al Tribunale di Palermo che venisse riconosciuto alla predetta figlia minore il diritto ad usufruire per l'anno scolastico 2017/2018 del servizio gratuito di trasporto per disabili con accompagnatore per l'anno scolastico in corso nella tratta scuola/casa che questo Comune non aveva garantito;
- **Vista** l'ordinanza n.2822/2018 del 19/03/2018, emessa dal Tribunale di Palermo – sezione civile, notificata con la formula esecutiva in data 10/04/2018, prot. 7787, con la quale si accoglie la domanda cautelare ex art. 700 c.p.c. del ricorrente e si condanna questo Comune al pagamento delle spese di giudizio liquidate in complessivi euro 1.150,00, oltre spese forfettarie, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del procuratore costituito antistatario ex art. 93 c.p.c.
- **Vista** la nota spese inviataci dall'avvocato della ricorrente, registrata al nostro protocollo al n. 9398 del 04/05/2018, dalla quale risulta che l'ammontare complessivo delle predette spese è di €uro 1.677,99;
- **Ritenuto**, per quanto sopra, di dover dare esecuzione alla suddetta sentenza, al fine di evitare ulteriori aggravi di spese per il Comune, scaturenti da un eventuale prosieguo dell'azione esecutiva;
- **Preso atto** che si è venuto a determinare un debito fuori bilancio di **€ 1.677,99;**
- **Vito** l'art.194 del T.U.E.L., approvato con D.lgs.n.267/2000, che disciplina il riconoscimento dei debiti fuori bilancio per determinate tipologie di spese;
- **Rilevato** che, trattandosi di sentenza esecutiva, il debito fuori bilancio in questione ricade nella fattispecie disciplinata dalla lett. a) dell'art. 194 del T.U.E.L;
- **Visto** l'art. 163, 2° co. del T.U.E.L. il quale stabilisce che nel caso di gestione provvisoria l'ente può assumere solo obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi, quelle tassativamente regolate dalla legge e quelle necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente.
- **VISTO** il parere della Corte dei Conti, sezione di Controllo, per la Regione Siciliana di cui alla deliberazione n. 18/2016/PAR del 13/01/2016, la quale alla luce della nuova normativa ritiene ammissibile, durante l'esercizio provvisorio, la possibilità di disporre pagamenti per "le obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi" anche tramite l'adozione del necessario provvedimento formale del riconoscimento del debito;
- **Visto** il vigente Statuto comunale;
- **Visto** il Regolamento comunale di contabilità;
- **Visto** il T.U.E.L.;
- **Visto** il D.lgs. 118/2011 in materia di contabilità armonizzata degli enti territoriali;
- **Vista** la delibera di C.C. n. 88 del 28/10/2016, dichiarata immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione anno 2016;
- **Ritenuto,** trattandosi di provvedimento giurisdizionale esecutivo, di dover riconoscere la legittimità del debito fuori bilancio di che trattasi;
-

P R O P O N E

- **RICONOSCERE,** per i motivi espressi in premessa, ex art. 194, lett.a), T.U.E.L. la legittimità del debito fuori bilancio dell'importo di **€ 1.677,99,** scaturente dall'ordinanza esecutiva surri-

chiamata, per pagamento delle spese di giudizio al sig. Chirco Faro, meglio sopra generalizzato, con distrazione in favore del suo difensore.

- **PRENOTARE,** a tal fine, la suddetta somma alla missione 01.08.1.10.1063 ex 1.01.08.08.1063 in conto competenza del bilancio comunale, gestione provvisoria, ove, con riferimento all'ultimo bilancio definitivamente approvato, sussiste la sufficiente disponibilità finanziaria;

- **DEMANDARE** al Capo Settore Amministrativo l'assunzione dell'impegno spesa e liquidazione;

- **DARE ATTO** che il presente provvedimento di riconoscimento di debito non altera l'equilibrio di bilancio;

- **TRASMETTERE** la presente, dopo l'approvazione del Consiglio comunale, alla Procura della Corte dei Conti competente per territorio, ai sensi dell'art. 23, comma 5 della legge 289/2002 (legge finanziaria 2003);

- 8 MAG. 2018

L'Istruttore Amm.vo
(Istr. Andrea Gianì)

(1) corrige: 01111.10.1063

PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL'ART.12
DELLA L.R. N.30/2000 E ART.147 BIS TUEL

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

favorevole

Cinisi li 08-05-2018

Il Responsabile del Servizio

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

FAVOREVOLE

Cinisi li 8.05.2018

Il Responsabile del Servizio Finanziario

COMUNE DI CINISI

PROVINCIA DI PALERMO

I SETTORE AMMINISTRATIVO SOCIO-CULTURALE

Ufficio Contratti e Contenzioso

Prot. n° 11887 Li 05 GIU. 2018

Al Presidente
del Consiglio Comunale
Sede

Oggetto: riconoscimento debiti fuori bilancio scaturenti da sentenza esecutiva.
Richiesta dichiarazione di immediata esecutività.

Questo ufficio ha predisposto tre proposte di delibera di riconoscimento debito fuori bilancio, scaturenti da sentenze esecutive, per pagamento spese di giudizio, così distinte: una in favore dell'Ing. Maltese Giuseppe, l'altra in favore del sig. Chirco Faro e l'ultima in favore del sig. Tarantino Fabrizio. Ora, poiché il termine entro cui i predetti debiti dovranno essere pagati è di centoventi giorni dalla notifica della sentenza, come sancito dall'art. 14, 1° co., del D.L. 31/12/1996, n.669, convertito in legge, al fine di scongiurare eventuale avvio di procedura di esecuzione forzata, con notevole aggravio di spesa per l'erario comunale, si chiede che dette delibere vengano dichiarate immediatamente esecutive, consentendo a questo ufficio di predisporre in tempo tutti gli atti consequenziali all'effettivo pagamento.

Si ringrazia per la sua attenzione e si attende fiduciosamente.

L'Istruttore Amm.vo
(Istr. Andrea Gianì)

AVV. ANNAMARIA GIANNOLA
VIA VITTIME DEL DOVERE, 7
PARTINICO (PA)

Ordinanza n. cronol. 2822/2018 del 19/03/2018
RG n. 20425/2017

Comune di Cinisi Tipo E
N. 0008145 del 13/04/2018
Cla: 7.1

All 1
dpc. legale
Sinloco

TRIBUNALE DI PALERMO

SEZIONE I CIVILE

In composizione monocratica nella persona della dott.ssa Sebastiana Ciardo, nella causa iscritta al n. 20425/2017, ha pronunziato la seguente

ORDINANZA

Letti gli atti e sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 12/2/2018, sul ricorso cautelare proposto ai sensi dell'art. 700 c.p.c., e letta la memoria difensiva di costituzione del Comune di Cinisi resistente.

OSSERVA

❖ **Fatti ed allegazioni**

Con ricorso ritualmente notificato, Chirco Faro, nella qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sulla figlia minore Chirco Maria Chiara, nata a Partinico in data 11.7.2009, affetta da disabilità, certificata dall'U.O. di Neuropsichiatria dell'Infanzia e dell'Adolescenza dell'ASP di Carini-Partinico, classificata come "handicap senza connotazione di gravità ai sensi dell'art. 3 comma I legge 104/1992", premesso che la figlia frequentava la scuola dell'infanzia dell'Istituto Comprensivo Statale di Cinisi", si duoleva del fatto che, ancorché il GLIS avesse indicato la necessità che alla bambina venisse garantito il servizio di trasporto da casa fino a scuola, il Comune di Cinisi aveva del tutto omesso di dare esecuzione a tale indicazione omettendo di garantire il relativo servizio, con pregiudizio al suo diritto allo studio e all'integrazione scolastica, giacché l'inadempimento rendeva particolarmente difficoltosa la frequenza scolastica della bambina, posta ad esclusivo carico dei genitori.

Duolendosi della condotta discriminatoria posta in essere dall'ente comuna-

Ufficio Unico Nep - Corte di Appello Palermo
NORMALE 05/04/18
Diritti 2.58 | Cronologico 002772/A02 01
Fast 0.00 | Posta 7.95 | CHIRCO FAR | GIANNOLA ANN
Perc. % 0.00 | Segnalario COMUNE DI CINISI
Totale 10.53

Tribunale di Palermo
Sezione I Civile

Firmato Da: CIARDO SEBASTIANA MARIA NINA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: bb7151f7843dc945c6e71599faf0b4

le con omissione di una prestazione da ritenersi accessoria ma funzionale all'esercizio del diritto allo studio, chiedeva che, in via cautelare, il Comune di Cinisi venisse onerato di assegnare alla minore il servizio gratuito di trasporto per disabili con accompagnatore per l'anno scolastico in corso, nel tratto viario da casa a scuola e viceversa.

Si costituiva nel procedimento il Comune di Cinisi il quale contestava la domanda cautelare proposta rilevando che i genitori, ancorché il dirigente scolastico avesse inviato l'elenco degli alunni con disabilità aventi diritto all'assistenza igienico-sanitaria e al trasporto, non avevano avanzato alcuna formale richiesta e che lo stesso Comune, nelle more del procedimento, si era attivato individuando il soggetto privato, nella specie, una cooperativa, che avrebbe potuto erogare il relativo servizio.

❖ **Inquadramento giuridico e questione di giurisdizione**

Tanto premesso, nella specie la domanda cautelare è fondata e deve essere accolta.

Ed invero, la materia in esame è stata interessata da molteplici interventi normativi, sia di matrice nazionale che sovranazionale, ed inoltre, è caratterizzata dalla peculiare complessità nascente dalla continua e costante sovrapposizione di normativa primaria, secondaria ed atti amministrativi generali di portata organizzativa, soventi integrativi della legislazione secondaria.

Ed invero, il quadro costituzionale e legislativo (*ex plurimis* possono richiamarsi C.C. sent.80/2010, artt. 7 e 24 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità del 13 dicembre 2006, ratificata con L. 3 marzo 2009 n. 18; artt. 2, 3, 34 e 38 Cost.) prevede un obbligo in capo all'amministrazione di erogare il servizio didattico predisponendo - in relazione alle effettive esigenze da determinare in concreto e caso per caso tenendosi conto della gravità della disabilità - le

Firmato Da: CIARDO SEBASTIANA MARIA NINA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: bb71511784340c945c6e71599fa0b4

misure di sostegno necessarie per evitare che il soggetto disabile altrimenti fruisca solo nominalmente del percorso di istruzione, con necessità che tale rapporto di adeguatezza vada parametrato alla specificità del concreto ciclo scolastico frequentato dall'alunno.

I principi fondamentali, espressi negli artt. 2 e 3 Cost., trovano «attuazione» già negli artt. 34 e 38, comma 3, Cost., e nell'art. 12 della legge n. 104/1992, che "*attribuisce al disabile il diritto soggettivo all'educazione ed all'istruzione nelle sezioni di scuola materna, nelle classi comuni delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e nelle istituzioni universitarie*".

A riguardo, è stato più volte affermato che: "*L'Amministrazione scolastica risulta priva di un potere discrezionale, espressione di autonomia organizzativa e didattica, capace di rimodulare o di sacrificare in via autoritativa, in ragione della scarsità delle risorse disponibili per il servizio, la misura di quel supporto integrativo così come individuato dal piano, ma ha il dovere di assicurare l'assegnazione, in favore dell'alunno, del personale docente specializzato, anche ricorrendo — se del caso, laddove la specifica situazione di disabilità del bambino richieda interventi di sostegno continuativi e più intensi — all'attivazione di un posto di sostegno in deroga al rapporto insegnanti/alunni, per rendere possibile la fruizione effettiva del diritto, costituzionalmente protetto, dell'alunno disabile all'istruzione, all'integrazione sociale e alla crescita in un ambiente favorevole allo sviluppo della sua personalità e delle sue attitudini. Di contro, l'omissione o le insufficienze nell'apprestamento, da parte dell'Amministrazione scolastica, di quell'attività doverosa, si risolvono in una sostanziale contrazione del diritto fondamentale del disabile all'attivazione, in suo favore, di un intervento corrispondente alle specifiche esigenze correlate rilevate, condizione imprescindibile per realizzare il diritto ad avere pari opportunità nella fruizione del servizio scolastico*" (in motivazio-

Firmato Da: CIARDO SEBASTIANA MARIA NINA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: bb7151f78434dc945c6e71599faf0b4

ne sent. 3111/2014 TAR Palermo).

La legge n. 104 del 1992, che costituisce il testo legislativo fondamentale nella materia in esame, ha riconosciuto il diritto soggettivo del disabile all'educazione ed all'istruzione dalla scuola materna all'università.

Nella cornice normativa creata da tale ultima legge richiamata, si inscrivono tutte le prestazioni, erogate dagli enti pubblici in ragione della rispettiva competenza, anche di carattere accessorio e complementare, comunque preordinate a rendere effettivo il diritto allo studio ed all'integrazione scolastica dell'alunno diversamente abile.

Difatti, "il diritto all'istruzione del disabile è consacrato nell'art. 38 Cost., e spetta al legislatore predisporre gli strumenti idonei alla realizzazione ed attuazione di esso, affinché la sua affermazione non si traduca in una mera previsione programmatica, ma venga riempita di contenuto concreto e reale. La natura fondamentale del diritto, che è tutelato anche a livello internazionale dall'art. 24 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 13 dicembre 2006, ratificata e resa esecutiva con legge 3 marzo 2009, n. 18, impone alla discrezionalità del legislatore un limite invalicabile nel «rispetto di un nucleo indefettibile di garanzie per gli interessati» (sentenza n. 80 del 2010), tra le quali rientra il servizio di trasporto scolastico e di assistenza poiché, per lo studente disabile, esso costituisce una componente essenziale ad assicurare l'effettività del medesimo diritto" (cfr. Corte Costituzionale sent. 16.12.2016 n. 275)

Inoltre, in ordine al quadro normativo regionale, ai sensi della L.R. della Sicilia n. 68 del 1981, art. 6 i Comuni della Sicilia hanno l'obbligo di istituire, a favore dei portatori di handicap, i servizi di trasporto gratuito per la frequenza di asili, scuole,

Firmato Da: CIARDO SEBASTIANA MARIA NINA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: bb7151f78434dc945c6e71599faf0b4

corsi di formazione professionale e centri educativo-riabilitativi a carattere ambulatoriale diurno; l'effettuazione di tale servizio non è subordinata alla concessione da parte della Regione del contributo di cui alla L.R. n. 16 del 1986, artt. 5 e 6 essendo la provvidenza svincolata dall'adempimento degli obblighi imposti agli enti locali; pertanto la controversia avente ad oggetto il pagamento da parte del Comune del corrispettivo per il trasporto effettuato da un privato di soggetti disabili all'interno del territorio comunale appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, non essendo la pretesa condizionata dal versamento del contributo regionale (Sez. U, Sentenza n. 1235 del 29/11/2000, Rv. 542242 – 01; Cass. 31.3.2017 n. 8345).

Ed ancora, la Corte costituzionale, con sentenza 3 giugno 1987, n. 215 (si veda, in particolare, il "Considerato in diritto", dal p. 4.), ha statuito l'illegittimità dell'art. 28, comma 3, legge 118 del 1971 nella parte in cui si limitava a prevedere, in riferimento ai soggetti portatori di handicap, che la frequenza delle scuole superiori e dell'università fosse semplicemente "facilitata", piuttosto che, alla luce dei valori costituzionali coinvolti, "assicurata", potendosene, per tale via, dedurre, in chiave ricostruttiva, l'estensione anche alla scuola superiore dei medesimi e strumentali ausili previsti per la scuola dell'obbligo (così Cons. St., V, n. 2361/08, p. 6.2.).

Sicché, nessun dubbio può porsi sul fatto che il trasporto scolastico gratuito dei disabili rientri tra le provvidenze finalizzate a rendere effettiva, o quantomeno a facilitare, la frequenza scolastica e in definitiva il diritto all'istruzione.

Successivamente, la l. n. 104 del 1992 (legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), ha, per un verso, abrogato i commi 2 e 3 del citato art. 28 della l. n. 118/71, lasciando in vigore unicamente il comma 1 e, dunque, la disposizione che prevede il trasporto scolastico gratuito solo per gli alunni che frequentano la scuola dell'obbligo (cfr. art. 43 della l. n. 104/92)e

Firmato Da: CIARDO SEBASTIANA MARIA NINA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: bb7151f78434dc945c6e71599faf0b4

per altro verso, all'art. 12, intitolato "diritto all'educazione e all'istruzione", ha stabilito, al comma 2, che "è garantito il diritto all'educazione e all'istruzione della persona handicappata ... nelle classi comuni delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e nelle istituzioni universitarie", e al comma 4 che "l'esercizio del diritto all'educazione e all'istruzione non può essere impedito da difficoltà di apprendimento né da altre difficoltà derivanti dalle disabilità connesse all'handicap".

Ora, il Consiglio di Stato (sent. n. 2361/08) ha ritenuto, in modo condivisibile, che il significato della sentenza della Corte Cost., n. 251/87, con riguardo alla norma di cui all'art. 28, comma 3, della l. n. 118/71, non possa essere stato se non quello di "valorizzare il profilo strumentale e la garanzia del trasporto, la doverosità, imposta dai valori costituzionali di riferimento, della tutela dei soggetti disabili ai fini della garanzia dell'accesso all'istruzione, senza alcuna distinzione tra scuola dell'obbligo e scuola superiore".

Sicché, gli interventi della Corte Costituzionale devono essere letti nel senso che si è voluto valorizzare al massimo la tutela dei soggetti disabili, anche con riferimento al trasporto scolastico, quale provvidenza strumentale ai fini dell'accesso e della frequenza alle attività scolastiche, senza distinzioni tra scuola superiore e scuola dell'obbligo.

Tanto premesso, in ordine al quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento, deve affermarsi la giurisdizione del Giudice ordinario allorquando, come nella specie, provenga da un gruppo altamente specializzato qual è il GLIS l'indicazione della necessità che all'alunno sia garantito il diritto al trasporto, come detto funzionale all'esercizio in concreto del diritto allo studio, e tale indicazione venga disattesa o trascurata dall'ente comunale preposto a fornire il relativo servizio, trattandosi, per un verso, di azione discriminatoria rispetto ad altri alunni nor-

Firmato Da: CIARDO SEBASTIANA MARIA NINA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: bb7151f78434dc945c6e71599faf0b4

modotati che, di contro, possono agevolmente fruire del servizio pubblico di trasporto e, per altro verso, trattasi di attività amministrativa vincolata rispetto alla quale nessun potere discrezionale residua in capo all'ente deputato ad erogare il relativo servizio.

- **Domanda cautelare**

Tanto premesso, nella specie, la domanda proposta merita accoglimento sia in punto di *fumus boni iuris* che di *periculum in mora.*

In ragione dell'inquadramento operato, la ricorrente qualifica la condotta omissiva del Comune di Cinisi, come pregiudizievole dell'interesse e del diritto della minore all'integrazione scolastica e allo studio e ciò incardina la giurisdizione del GO.

Passando al merito della domanda cautelare, risulta prodotto in atti sia una certificazione contenente diagnosi funzionale adottata dal Centro di NPI dell'ASP di Carini – Partinico che ha connotato la disabilità della quale risulta affetta la piccola Chirco Maria Chiara non grave ai sensi dell'art. 3 comma I legge 104/1992, il verbale del GLIS del 21.3.2017 da cui risulta la necessità che alla minore venga garantito il servizio di trasporto nonché elenco degli alunni con disabilità e i relativi fabbisogni, trasmesso dal Dirigente scolastico dell'Istituto comprensivo al Comune di Cinisi nel quale è inclusa anche Chirco Maria Chiara quale alunna avente diritto solo al servizio di trasporto.

Di nessun pregio sono le difese esposte dall'ente comunale sul punto, il quale ha evidenziato che dopo la trasmissione dell'elenco ad opera del Dirigente sarebbe stata necessaria una successiva istanza da parte dei genitori poiché tale adempimento, non specificamente previsto da normative speciali di natura secondaria, non può certamente limitare in alcun modo il diritto della minore a fruire del relativo servizio ritenuto necessario e funzionale all'esercizio del diritto allo studio da parte del grup-

Tribunale di Palermo

Firmato Da: CIARDO SEBASTIANA MARIA NINA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: bb7151f78434dc945c6e71599faf0b4

po multidisciplinare.

Quanto al requisito del *periculum in mora*, è sufficiente rilevare che l'anno scolastico è già in corso e che, alfine di rendere effettivo il diritto allo studio della minore, è necessario intervenire tempestivamente rimuovendo il pregiudizio con riconoscimento del servizio di trasporto speciale a vantaggio di Chirco Maria Chiara.

Pertanto, in accoglimento della domanda cautelare proposta, deve essere ordinato all'Amministrazione comunale di Cinisi la cessazione della condotta discriminatoria posta in essere e la conseguente assegnazione in favore dell'alunna Chirco Maria Chiara del servizio di trasporto speciale per disabili, nel tratto viario da casa a scuola e viceversa.

In ordine al regime delle spese, in ossequio alle regole della soccombenza, il Comune di Cinisi deve essere condannato a rimborsare al ricorrente n.q. le spese di lite che si liquidano in dispositivo e si distraggono in favore del procuratore costituito antistatario ex art. 93 c.p.c.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, in accoglimento della domanda cautelare proposta:

ordina a Comune di Cinisi, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, la cessazione della condotta discriminatoria posta in essere e la conseguente assegnazione in favore dell'alunna Chirco Maria Chiara del servizio di trasporto speciale per disabili, nel tratto viario da casa a scuola e viceversa;

condanna il Comune di Cinisi, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, a rimborsare alla ricorrente n.q. le spese del procedimento che si liquidano in complessivi euro 1150,00, oltre spese forfetarie, IVA e CPA come per legge, che si distraggono in favore del procuratore costituito antistatario ex art. 93 c.p.c.

Firmato Da: CIARDO SEBASTIANA MARIA NINA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: bb7151f78434dc945c6e71599faf0b4

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Palermo, li 15 marzo 2018.

Si da atto che il presente provvedimento/atto non viene firmato dalla parte, ma soltanto dal Giudice Dott. *Sebastiana Ciardo*, in quanto redatto su documento informatico sottoscritto con firma digitale in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche della L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.

Firmato Da: CIARDO SEBASTIANA MARIA NINA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: bb7151f78434dc945c6e71599fa0b4

Tribunale Civile e Penale di Palermo

Sezione I Civile

REPUBBLICA ITALIANA- IN NOME DELLA LEGGE

Comandiamo a tutti gli ufficiali giudiziari che ne siano richiesti ed a chiunque spetti, di mettere in esecuzione il presente titolo, al Pubblico Ministero di darvi assistenza, a tutti gli ufficiali della Forza Pubblica di concorrervi, quando ne siano legalmente richiesti.

Copia conforme all'originale che rilascia in forma esecutiva all'Avv. GIANNOLA ANNAMARIA

Nell'interesse di CHIRCO FARO W.A

Palermo,lì 28/3/18

CORRISPOSTI DIRITTI DI COPIA EX ART.285 T.U. SPESE DI GIUSTIZIA MEDIANTE APPLICAZIONE, SULL'ORIGINALE, PARI AD EURO 13,48

Il Cancelliere
Dr. Chiara Cancemi

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott.ssa Chiara CANCEMI

UNEP CORTE D'APPELLO DI PALERMO
Copia conforme all'originale per uso notificazione
Riscossi diritti di [illegible] conformità
mediante [illegible]
Importo [illegible] Atto Esecutivo 962
Importo [illegible]
Palermo li, 04/4/2018

FUNZIONARIO U.N.E.P
Dott.ssa Maria Antonietta BUCCOLA

FUNZIONARIO U.N.E.P
Dott.ssa Maria Antonietta BUCCOLA

RELATA DI NOTIFICAZIONE

Su richiesta dell'Istante in atti come in atti, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio Unico Notifiche presso l a Corte d'appello di PALERMO, ho notificato il su esteso atto, così come segue:

C

COMUNE DI CINISI IN PERSONA DEL SUO SINDACO PRO TEMPORE

NELLA SUA CASA COMUNALE SITA IN P.zza Vittorio Emanuele, 1 - 90045 Cinisi (Pa)

MEDIANTE NOTIFICA
A MEZZO IL SERVIZIO POSTALE
CON RACCOMANDATA A.R.
PALERMO - 5 APR 2018
Dott. BONAFRANCESCA
FUNZIONARIO UNEP
CORTE DI APPELLO - PALERMO

COMUNE DI CINISI

Area Metropolitana di Palermo

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Comune di Cinisi Tipo I
N. 0011435 del 30/05/2018
Cla: 4.6

A RESPONSABILE I° SETTORE

AMMINISTRATIVO SOCIO CULTURALE

DOTT.ssa CATERINA PALAZZOLO

Oggetto: Trasmissione parere su proposta da sottoporre al Consiglio Comunale della Dirigente del I° Settore avente per oggetto "Riconoscimento di debito fuori bilancio, ex art. 194, lett. a) TUEL scaturente da ordinanza esecutiva Tribunale di Palermo per pagamento spese di giudizio in favore del Sig. Chirco Faro distrattario Avv. Giannola Annamaria"

IL PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI

Dott. Salvatore Corso

COMUNE DI CINISI (PA)

COLLEGIO DEI REVISORI

Parere del Collegio dei Revisore dei Conti su proposta del Responsabile del I° Settore "amministrativo socio-culturale" avente per oggetto: "Riconoscimento di debito fuori bilancio, ex art. 194, lett. a) TUEL scaturente da ordinanza esecutiva Tribunale di Palermo per pagamento spese di giudizio in favore del Sig. Chirco Faro distrattario Avv. Giannola Annamaria"

In merito alla richiesta di parere sul debito fuori bilancio di cui alla proposta espressa in oggetto, visti:

- La Ordinanza del Giudice Monocratico del Tribulane di Palermo, allegata alla proposta, in cui si condanna il Comune di Cinisi al pagamento delle spese di Giudizio pari ad € 1.677,99 (Milleseicentosettantasette/99);
- l'art. 194 del TUEL;
- il Regolamento comunale di contabilità;
- lo Statuto Comunale;
- D. Lgs. 118/2011;
- il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio Dott.ssa Caterina Palazzolo ai sensi dell'art. 12 della L.R. 30/2000;
- il parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile del servizio finanziario Dott.ssa Vitale Pierina ai sensi dell'art. 12 della L.R. 30/2000;
- L'art. 49 del TUEL (recante "Pareri dei responsabili dei servizi"), come modificato dall'art. 3 e 147 bis del d.l. n. 174/2012, convertito con modificazioni dalla legge 07.12.2012, n. 213";

considerato che:

- Trattasi di debito fuori bilancio ricadente nella fattispecie di cui alla lett. a) dell'art. 194 del TUEL in quanto scaturente da sentenza esecutiva;
- il suddetto debito trova copertura alla missione 01111 10 1063 "spese per sentenze e transazioni"

Si esprime PARERE FAVOREVOLE alla proposta di riconoscimento del debito fuori bilancio ammontante a complessivi € 1.677,99 e così come nella proposta del 08/05/2018 del Responsabile del Settore Dott.ssa Caterina Palazzolo.
Si raccomanda la trasmissione, dopo l'approvazione del Consiglio Comunale, degli atti alla Procura della Corte dei Conti competente per territorio per i rilievi e le valutazioni di competenza.

IL COLLEGIO DEI REVISORI

Dott. Salvatore Corso

Dott. Vittorio Russo

Dott.ssa Giuseppina Sottosanti

...iato digitalmente da
Annamaria Giannola
CN = Giannola
Annamaria
O = non presente
C = IT

Comune di Cinisi Tipo E
N. 0009398 del 04/05/2018
Cla: 5.5

TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE CIVILE

Giudice Ciardo
N. RG 20425/2017

NOTA SPESE
ex D.M. 55/2014

Competenze ed oneri dovuti all'Avvocato distrattario del **Sig. Chirco Faro** nato il 18/7/1980 a Carini, ,nella causa in oggetto N RG 20425/2017

DETTAGLIO FATTURA

Onorari	**€ 1.150,00**
Spese generali ex art. 13 (15% su onorari)	**€ 172,50**
Cassa Avvocati (4%)	**€ 52,90**
Totale Imponibile	**€ 1.375,40**
IVA 22% su Imponibile	**€ 302,59**
Totale documento	**€ 1.677,99**
Importo IVA versato direttamente dal Cliente all'Erario (scissione dei pagamenti)	**€ 302,59**
A dedurre ritenuta d'acconto 20% (su onorari e spese)	**€ 264,50**
Netto a pagare	**€ 1.110,90**

Si Allega carta d'identità e codice iban

Palermo, 3 maggio 2018

Avv. Annamaria Giannola

Letto, approvato e sottoscritto
Firmati all'originale

IL PRESIDENTE
G. Manzella

IL CONSIGLIERE ANZIANO
L. Biundo

IL SEGRETARIO
Dott. G. Impastato

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(art. 11, comma 1, L.R. 44/91 e s.m.i.)

Si attesta che copia del presente atto è stato reso pubblico all'Albo Pretorio on line, su conforme dichiarazione del Messo Comunale, a decorrere dal giorno _____ per 15 giorni consecutivi.

Il Messo Comunale

Il Segretario Comunale

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

- *Che la presente deliberazione :*
- *Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____;*

☐ Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione;

☐ Perché dichiarata immediatamente esecutiva (art.12\ 16 L.R. 44/91)

Lì _____

Il Segretario Comunale